

		<i>Data compilazione: 18/11/2019</i>
	QUESITI	RISPOSTE
1	<p>In relazione al combinato disposto degli artt. 34 e 34 bis della Legge 92/2008 e succ. mod., che stabiliscono il termine di conservazione dei dati e dei documenti di cinque anni, decorrenti dalla data di chiusura del rapporto o di esecuzione di una operazione occasionale, si richiede di precisare se – nel caso in cui un liquidatore di un soggetto designato finanziario in liquidazione coatta (LCA) non abbia possibilità di conteggiare e verificare ogni singolo rapporto d'affari od operazione occasionale, e debba quindi operare su base "massiva" – si possa considerare sufficientemente prudente individuare come <i>dies a quo</i>, per il termine quinquennale, la data del provvedimento di LCA.</p> <p>Tale interpretazione si fonda prevalentemente sul fatto che, al più tardi, dalla data di avvio della LCA, il soggetto designato non può più avviare nuovi rapporti d'affari o eseguire operazioni, anche occasionali, limitandosi ad eseguire le sole operazioni di natura restitutoria nei confronti della clientela, conseguenti alla chiusura d'ufficio di tutti i rapporti d'affari aperti (per revoca dell'autorizzazione da parte della Banca Centrale e per gli effetti concorsuali conseguenti al provvedimento di LCA ai sensi della c.d. LISF).</p> <p>Si richiede inoltre di precisare se il medesimo principio si possa applicare ai casi in cui si siano perfezionate operazioni di cessione in blocco di attività e passività, ai sensi dell'art. 52 della L. 165/2005 (LISF) o di disposizioni di Legge speciale, tra soggetti designati finanziari. In particolare si richiede se, nel caso in cui il soggetto finanziario "cedente" mantenga nella propria disponibilità gli archivi dei rapporti ceduti, il <i>dies a quo</i> possa essere rappresentato dalla data in cui assume efficacia la cessione dei rapporti.</p>	<p>In relazione alle circostanze rappresentate, si precisa che – agli esclusivi fini della normativa antiriciclaggio – l'Agenzia di Informazione Finanziaria ritiene sufficientemente prudente individuare, come <i>dies a quo</i> per il termine quinquennale di conservazione dei dati e dei documenti, la data del provvedimento di Liquidazione Coatta Amministrativa (LCA).</p> <p>Tale principio può essere applicato, per analogia, anche ai casi di cessione in blocco di attività e passività perfezionati tra soggetti designati finanziari. In tali casi, e con particolare riguardo all'ipotesi di conservazione degli archivi dei rapporti ceduti da parte del soggetto finanziario cedente, il <i>dies a quo</i> per la decorrenza del termine quinquennale può essere individuata nella data in cui assume efficacia la richiamata cessione in blocco.</p>